



SENT. 115/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Lucia d'AMBROSIO Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al **n. 61578** del registro di segreteria, promosso da **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, Direzione generale dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi, funzionario delegato elettivamente domiciliato presso i propri uffici siti in Roma, via XX Settembre n.97, pec: dest.dag@pec.mef.gov.it,

contro

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f... OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio De Paola (pec: avvantoniodepaola@pec.giuffre.it)
avverso

la sentenza non definitiva n.470/2023, depositata in data 25 luglio 2023 e la

	SENT. 115/2025	2	
	sentenza definitiva n.492/2023, depositata in data 7 agosto 2023, entrambe		
	emesse dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Campania.		
	Uditi, nella udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, con l’assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice Presidente Acanfora, il dott.		
	Piergiorgio Bovenzi per il Ministero appellante e l’avv. De Paola per il sig.		
	OMISSIS		
	Esaminati gli atti d’appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.		
	Ritenuto in		
	FATTO		
	Il sigOMISSIS, in qualità di orfano maggiorenne di OMISSIS, militare di cui		
	era stata accertata la morte presunta in quanto disperso in guerra (sentenza		
	OMISSIS del Tribunale civile di Sala Consilina), ha prodotto, in data 28		
	febbraio 2014, un’istanza diretta ad ottenere il riconoscimento del trattamento		
	pensionistico indiretto di guerra, già in godimento della madre, deceduta in		
	data OMISSIS.		
	L’istanza è stata respinta con determinazione del Mef - Ragioneria territoriale		
	dello Stato di Salerno - datata 17 novembre 2014, sulla base del giudizio di		
	non inabilità a qualsiasi proficuo lavoro formulato dalla Commissione medica		
	di verifica di Napoli a seguito di visita in data 29 settembre 2014, impugnata		
	dal OMISSIS innanzi alla Sezione giurisdizionale territoriale, con ricorso		
	depositato in data 9 novembre 2015.		
	La Sezione giurisdizionale regionale, in composizione monocratica, acquisito		
	il parere del c.t.u., da ultimo individuato nel C.M.L. del Ministero della Difesa,		
	prodotto in data 25 giugno 2022, con la sentenza non definitiva n. 470/2023,		
	ha dichiarato sussistente il requisito inabilitante dal febbraio 2015, essendo a		

tale epoca insorta, come accertato dal CTU, quindi in epoca successiva alla data della visita medica collegiale presso la CMV, anche una patologia tumorale. Nel contempo ha disposto, al fine dell'accertamento dell'ulteriore requisito reddituale, con ordinanza pronunciata nella medesima udienza, l'acquisizione da parte del Mef di certificazione reddituale dell'Agenzia delle Entrate concernente i redditi posseduti dal ricorrente dal 2014.

Il giudice delle pensioni ha richiamato la disposizione recata dall'art. 45 del d.P.R. n.915/1978 da cui consegue la c.d. *"ambulatorietà"* del beneficio pensionistico, ritenendo che, in caso di evoluzione peggiorativa del quadro nosologico intervenuto dopo il provvedimento negativo, esso significhi che non possa pretendersi che l'interessato *"reiteri continuamente istanze nei confronti della P.a. al fine di cautelarsi rispetto alla mera eventualità di quell'evoluzione"*.

Con la sentenza definitiva n.492/2023 la Sezione territoriale, previo accertamento della sussistenza, alla medesima data del 24 febbraio 2015, anche delle condizioni reddituali, dopo avere acquisito la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate relativa ai redditi dal 2014 in poi, ha riconosciuto il diritto del ricorrente al reclamato trattamento pensionistico di privilegio, con conseguente condanna del Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento dei ratei pensionistici arretrati dal 24 febbraio 2015, maggiorati degli accessori di legge; ha compensato le spese del giudizio in ragione dell'insussistenza del requisito inabilitante alla data dell'istanza amministrativa.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con atto depositato in data 10 giugno 2024, ritualmente notificato, ha impugnato le sentenze sollevando i

seguenti motivi:

-Violazione di legge sotto il profilo della falsa applicazione degli artt.45 DPR n.915/1978 e 6 Legge n.656/1986, nonché per violazione dell'art.21, comma 1, (recte norme di attuazione) Codice giustizia contabile. Si ravvisa, altresì, violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo per la controversia.

L'Amministrazione rileva anzitutto la falsa applicazione della normativa in materia nell'interpretare il principio c.d. dell' "ambulatorietà", dovendo comunque il requisito inabilitante essere posseduto alla data dell'istanza (cita di questa Sezione di appello, la sentenza n.579/2022), tenuto conto anche del chiaro tenore letterale dell'art.21, comma 1, delle norme di attuazione c.g.c., nonché dell'art.153, comma 1, lett.b), c.g.c.

Secondo l'Amministrazione, la circostanza che l'art. 6 della l. 6 ottobre 1986, n.656 abbia poi disposto la presunzione di inabilità al compimento del 65° anno di età conduce a ritenere che l'inciso "siano o divengano" sia stato abrogato in quanto collegato esclusivamente alla presunzione di inabilità (sulla scorta di un precedente della (Sez. III di appello, n.60/2009).

Evidenza, inoltre, che il giudice non ha in alcun modo motivato, aderendo acriticamente al parere del C.M.L. della Difesa, in ordine alle argomentazioni ed alle eccezioni sollevate dalla Ragioneria territoriale dello Stato nella memoria di costituzione, che testualmente riproduce in conformità all'art.195 c.g.c.. Sostiene al riguardo che il giudice si è limitato a rilevare che "Il MEF lamenta l'assenza di una nuova istanza amministrativa.." laddove aveva ampiamente eccepito che le disposizioni procedurali succitate non consentivano al giudice di valutare aggravamenti non previamente oggetto di

	SENT. 115/2025	5	
	accertamento in sede amministrativa.		
	- <i>Violazione e falsa applicazione dell'art.153, lett. b, Codice giustizia contabile-Motivazione errata -</i>		
	L'Amministrazione sostiene che il giudice delle pensioni è incorso in una palese violazione dell'art.153, lett. b, c.g.c. nel momento in cui ha accertato, nella sentenza definitiva, anche la sussistenza del requisito reddituale ex art.70 d.P.R. n.915/1978 considerato che la valutazione del giudice, quand'anche avente cognizione piena del rapporto pensionistico, deve essere sempre successiva alla pronuncia dell'Amministrazione.		
	Ha, in conclusione, chiesto l'accoglimento nel merito del gravame, con richiesta di annullamento delle sentenze impugnate.		
	Il sig. OMISSIS si è costituito in giudizio depositando una memoria in data 17 settembre 2024, col patrocinio dell'avv. De Paola, rilevando che la doglianza in merito alla dedotta insussistenza del requisito dell'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è del tutto infondata, trattandosi di un soggetto settantaquattrenne al momento della presentazione dell'istanza, afflitto da una serie di patologie che aggravano le conseguenze della già avanzata età e che lo rendono inabile alla sola unica attività svolta, coltivazione della terra e allevamento del bestiame, considerata, in particolare la presenza della leucemia mieloide cronica. Afferma che infondata è anche la censura in merito alla pronunzia sul requisito reddituale atteso che in una ottica di legittimità dell'agire della P.A. il requisito era già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria; solo per scrupolo il giudice ha richiesto alla R.T.S. di Salerno l'esibizione di detta documentazione.		
	Conclusivamente, ha chiesto il rigetto del gravame e della richiesta di		

sospensiva.

L'Amministrazione appellante ha depositato, in data 19 settembre 2024, una memoria difensiva per la camera di consiglio del 24 settembre 2024 fissata per l'esame dell'istanza cautelare, ribadendo, quanto al *fumus*, le doglianze.

L'istanza cautelare è stata accolta con l'ordinanza n.24, depositata in data 29 ottobre 2024, nel contempo fissando l'udienza del 15 aprile 2025 per la discussione del merito.

L'appellato ha depositato una memoria per l'odierna udienza di discussione in cui, nel riportarsi alla memoria di costituzione, richiama, citandola testualmente, a sostegno della infondatezza giuridica del gravame, il precedente della Sezione I appello di questa Corte dei conti n.315/2018 in cui si è affermata, pur in vigenza dell'art.21 norme di att.c.g.c., l'applicabilità dell'art.149 disp.att.c.g.c. ai giudizi pensionistici concernenti non l'aggravamento ma il riconoscimento del diritto a pensione dell'orfo maggiorenn inabile.

Nella pubblica udienza odierna il dott. Piergiorgio Bovenzi, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, si è soffermato sul primo motivo di appello, in relazione alla distinzione tra principio di ambulatorietà in riferimento al momento in cui sorge l'inabilità che costituisce il presupposto del diritto al beneficio pensionistico e principio di "pregiudizialità amministrativa" enucleabile dall'art.153, comma 1, lett.b), c.g.c. che impone comunque la previa pronuncia amministrativa. Si è riportato poi all'atto scritto in ordine al secondo motivo di appello, concludendo come in atti.

L'avv. De Paola si è riportato integralmente alle memorie ed ha insistito affinché l'appello sia respinto in quanto giuridicamente infondato.

	SENT. 115/2025	7	
	Chiusa la discussione, la causa è passata in decisione.		
	Considerato in		
	DIRITTO		
	Con il primo motivo di gravame il Ministero dell'economia e delle finanze		
	contesta l'errata applicazione, nella sentenza non definitiva n. 470/2023, della		
	normativa di diritto sostanziale in materia di trattamenti pensionistici di guerra		
	nell'interpretare il principio c.d. dell'"ambulatorietà", fondato sull'art.45 del		
	d.P.R. n.915/1978 dovendo il requisito inabilitante essere comunque		
	posseduto alla data dell'istanza pensionistica, tenuto conto del chiaro tenore		
	letterale dell'art.21, comma 1, disp.att. c.g.c. che prevede la non applicabilità		
	al processo pensionistico dell'art.149 disp.att.c.p.c. nonché dell'art.153,		
	comma 1, lett.b) c.g.c. che impone la cd "pregiudizialità amministrativa". Col		
	medesimo motivo si duole anche che il giudice delle pensioni non abbia in		
	alcun modo motivato su un punto decisivo della controversia, avendo aderito		
	al parere del C.M.L. della Difesa, in modo del tutto acritico, senza affrontare		
	le questioni sollevate dalla Ragioneria territoriale dello Stato nella memoria		
	di costituzione, che testualmente riproduce in conformità all'art.195 c.g.c. .		
	Va premesso che ai sensi dell'art.170 c.g.c. <i>"Nei giudizi in materia di pensioni,</i>		
	<i>l'appello è consentito per i soli motivi di diritto. Costituiscono questioni di</i>		
	<i>fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di</i>		
	<i>servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di</i>		
	<i>infermità o lesioni"</i> . Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n.		
	10/QM/2000 hanno chiarito che i motivi di diritto devono investire la portata		
	dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie		
	astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile		

alla fattispecie concreta; il difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile solo ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia una motivazione apparente.

Nella fattispecie in esame, le difese dell'Amministrazione costituitasi in prime cure erano tutte incentrate nel contestare l'adesione del giudice alla relazione peritale non in relazione alle valutazioni medico-legali espresse ma in quanto comportante violazione di norme di diritto sostanziale e processuale. Si contestava, infatti, che il consulente medico legale avesse reso il parere sulla scorta di nuova certificazione sanitaria acquisita direttamente dal periziando, in violazione degli art.21, disp.tt. c.g.c. nonché anche dell'art.153, comma 1, lett.b) c.g.c., e per avere erroneamente interpretato la disposizione recata dall'art. 45 del d.P.R. n.915/1978 da cui consegue la c.d. "ambulatorietà" del beneficio pensionistico.

Trattasi quindi di questioni di diritto relative all'esatta applicazione delle norme che il Ministero appellante riproduce quali motivi di doglianza.

Va peraltro evidenziato che nella sentenza parziale n.470/2023 il giudice delle pensioni affermando che, in caso di evoluzione peggiorativa del quadro nosologico intervenuto dopo il provvedimento negativo, non possa pretendersi che l'interessato "*reiteri continuamente istanze nei confronti della P.a. al fine di cautelarsi rispetto alla mera eventualità di quell'evoluzione*" (pag.5 sentenza), ha in tal modo implicitamente confutato le argomentazioni giuridiche dell'Amministrazione.

Passando all'esame delle questioni, va anzitutto precisato, sul piano della normativa sostanziale, che l'espressione siano "o *divengano*" inabili a proficuo lavoro, recata dall'art.45 d.P.R. n.915/1978, va interpretata nel senso

che il requisito inabilitante può intervenire anche dopo il decesso del dante causa, a differenza di quanto disposto, per le pensioni privilegiate civili e militari, dall'art. 86 del d.P.R. n.1092/1973.

Il d.P.R.n.915/1978 ha recepito i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.37/1975 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della previgente normativa recata dalla l.n.648/1950 -art.63, comma 1- e dalla l.n.313/1968 -art.51, comma 1,-nella parte in cui ancoravano il diritto pensionistico degli orfani maggiorenni alla circostanza che l'inabilità fosse intervenuta prima di aver raggiunto la maggiore età ovvero prima della data del decesso del genitore.

Va al riguardo anche aggiunto che la circostanza che l'art. 6 della l. 6 ottobre 1986, n.656 abbia poi disposto che *“L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, condizione nei casi previsti per conseguire trattamento pensionistico, deve essere effettivamente accertata dagli organi sanitari di cui alla legislazione sulle pensioni di guerra e in conseguenza vengono abrogate le norme che considerano presunta l'inabilità al compimento del 65° anno di età”* non consente di giungere però, come afferma l'Amministrazione appellante sulla scorta di un precedente - rimasto isolato - giurisprudenziale (Sez. III app. n.60/2009; contra della medesima Sezione III app., n.145/2024), a ritenere che l'inciso *“ siano o divengano”* sia stato implicitamente abrogato in quanto collegato esclusivamente alla presunzione di inabilità.

Premesso quanto sopra e pur potendo quindi il diritto alla pensione indiretta insorgere in capo all'orfano maggiorenne anche in epoca successiva al decesso del dante causa, sul piano processuale si pone la questione anzitutto della sua azionabilità in giudizio stante l'art.153, lett.b), c.g.c. - per cui è

ammissibile il ricorso solo se sia stato preceduto dal procedimento amministrativo avviato dalla domanda amministrativa - o se il giudice delle pensioni possa considerare ai fini della pronuncia, infermità “*comunque incidenti sul complesso invalidante*” insorte in epoca successiva a quella della domanda amministrativa, sia nel corso del procedimento amministrativo che di quello giurisdizionale, ai sensi dell’art.149 disp. att. c.p.c. (a tenore di cui “*Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario*”).

Il Collegio prende atto che la giurisprudenza contabile di appello non è stata pacifica sulla questione in quanto a fronte dell’orientamento maggioritario che ha ritenuto applicabile il succitato art.149 disp.att.c.p.c. ai giudizi per il riconoscimento della pensione indiretta spettante agli orfani inabili (v. Sez. I app.n.384/2003, n.239/2004, n.120/2005; Sez.III app. n.188/2016, n.385/2018, n.194/2019; Sez. II app. n.280/2011; n. 466/2018, n.177/2016) secondo taluni pronunciamenti (v. Sez. II app.n.474/2013, n.498/2016) l’inabilità a proficuo lavoro deve ricollegarsi a infermità accertate in sede di procedimento amministrativo.

Tanto precisato, risulta dirimente, ad avviso di questo Collegio, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.174/2016, recante l’approvazione del codice della giustizia contabile, l’art.21 norme di attuazione c.g.c., che vieta l’applicabilità al “**processo pensionistico**” dell’art.149 disp.att. c.p.c.

Sulla questione, il Collegio aderisce infatti pienamente al precedente di questa Sezione invocato dall’Amministrazione appellante, laddove si è affermato che

“ i giudizi pensionistici di guerra, al pari di tutti gli altri giudizi in materia pensionistici di guerra, al pari di tutti gli altri giudizi in materia pensionistica che si celebrano innanzi alla Corte dei conti sono insensibili, per espressa previsione normativa (art.21 delle norme di attuazione del c.g.c.) alla regola di cui all’art.149 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile” (sent.n.579/2022, richiamata anche Sez. I app.n.242/2013).

Invero, il chiaro tenore letterale della disposizione **“processo pensionistico”** non può che ricomprendere infatti, in mancanza di espresse esclusioni, tutte le tipologie di giudizi pensionistici che rientrano nel perimetro della giurisdizione della Corte dei conti, dunque civili, militari e di guerra.

Tale norma consente, ad avviso del Collegio, di superare il principio ermeneutico secondo cui lo stato di inabilità sarebbe inquadrabile tra le *“condizioni dell’azione”*, che possono intervenire anche in corso di causa (v. Sez. I app. n.384/2003, idem n.120/2005 e, più di recente Sez.III app.n.385/2018), principio che faceva leva anche sulla distinzione con i procedimenti in materia di aggravamento per i quali le Sezioni riunite avevano escluso in sede nomofilattica l’applicabilità dell’art.149 disp.att.c.g.c. (sent.n.2/2002/QM).

Infatti, essendo assolutamente pacifico che l’inabilità a proficuo lavoro costituisce un elemento costitutivo del diritto pensionistico unitamente a quello reddituale, per cui entrambi devono necessariamente sussistere alla medesima epoca, ciò non implica che se ne possa inferire, stante il chiaro ed inequivocabile tenore letterale dell’art.21 cit., che la norma sostanziale di cui all’art.45 d.P.R. n.915/1978, avente natura speciale rispetto alla normativa concernente le pensioni civili e militari, possa spiegare effetti anche

processuali.

Nella specifica fattispecie, risulta documentalmente provato che il ricorso pensionistico è stato proposto dal sig. OMISSIS avverso la determinazione del Mef - Ragioneria territoriale dello Stato di Salerno - datata 17 novembre 2014 - di diniego della domanda di trattamento pensionistico avanzata in relazione ad infermità di altra natura (certificato medico datato 24 febbraio 2014 a firma dott. OMISSIS) cui ha fatto seguito la v.m.c. del 29 settembre 2014. Invece la patologia tumorale (leucemia mieloide cronica) per la quale esclusivamente il C.M.L. del Ministero della Difesa ha riconosciuto l'insorgenza del requisito inabilitante, sulla scorta della documentazione sanitaria direttamente acquisita dal ricorrente, è insorta solo dopo la definizione del procedimento amministrativo, nel febbraio 2015. Pertanto, era onere del ricorrente, quale presupposto per chiedere il riconoscimento giudiziale del diritto, previamente presentare la domanda amministrativa per il riconoscimento del requisito inabilitante a fini di pensione di guerra indiretta per la nuova patologia.

Si richiama testualmente anche sul punto quanto affermato, da questa Sezione: *“per ragioni di economia, secondo una esplicita scelta legislativa tutt'altro che irragionevole, il controllo della Corte dei conti sui ricorsi in materia pensionistica è condizionato all'intervenuta conclusione del pertinente iter istruttorio in sede amministrativa (o alla sua mancata conclusione nei termini di rito). Tale rigidità del meccanismo di attivazione della verifica giudiziale sussiste, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, anche per le pensioni di guerra. In primo luogo, la disciplina procedurale è omogenea per tutti i trattamenti pensionistici e non vi sono espresse deroghe per le pensioni di guerra. L'argomentazione, richiamata nella sentenza impugnata, secondo*

cui si desumerebbe dalla formula «siano o divengano inabili a qualsiasi proficuo lavoro», contenuta nell'art. 45 del d.P.R. 915/1978, la possibilità di considerare anche infermità sopravvenute rispetto a quelle segnalate in sede di domanda amministrativa equivoca la condizione di invalidità, indispensabile affinché un orfano maggiorenne possa conseguire la pensione di guerra in reversibilità (che può essere sia preesistente che sopravvenuta rispetto alla condizione di orfano), con le regole per farla valere (la domanda di pensione non può che riferirsi a condizioni patologiche documentate fino al momento della presentazione della stessa). Eventuali patologie sopravvenute rispetto alla soglia temporale della formalizzazione dell'istanza amministrativa non potranno che essere oggetto di una nuova domanda o, se non ancora scrutinata, di una integrazione. Indispensabile è, comunque, che l'Amministrazione sia stata messa nella condizione di valutare quegli stati patologici, debitamente rappresentati, con il provvedimento conclusivo dell'iter procedimentale”(sent. n.579/2022 cit.).

Il primo motivo di gravame è quindi giuridicamente fondato.

L'ulteriore motivo di gravame (con cui l'appellante sostiene che la Sezione territoriale è incorsa in una palese violazione dell'art.153, comma 1, lett. b, c.g.c. nel momento in cui il giudice delle pensioni, a seguito di ordinanza istruttoria, ha accertato giudizialmente, nella sentenza definitiva, anche la sussistenza del requisito reddituale ex art.70 d.P.R. n.915/1978), resta ovviamente assorbito dall'accoglimento del primo. Avendo tuttavia la sentenza definitiva statuito in ordine alla sussistenza del diritto pensionistico azionato dal sig. OMISSIS, ne consegue la caducazione, in accoglimento del primo motivo, anche della predetta sentenza.

	SENT. 115/2025	14	
	In conclusione, in accoglimento dell'appello, la sentenza non definitiva		
	n.470/2023, depositata in data 25 luglio 2023 e la sentenza definitiva		
	n.492/2023, depositata in data 7 agosto 2023, entrambe emesse dalla Sezione		
	giurisdizionale per la Regione Campania, vanno annullate.		
	Essendo il gravame stato accolto decidendo esclusivamente una questione		
	pregiudiziale, le spese del giudizio vanno integralmente compensate, ai sensi		
	dell'art.31, comma 3, c.g.c.		
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	accoglie il gravame e per l'effetto annulla la sentenza non definitiva		
	n.470/2023, depositata in data 25 luglio 2023 e la sentenza definitiva		
	n.492/2023, depositata in data 7 agosto 2023, entrambe emesse dalla Sezione		
	giurisdizionale per la Regione Campania.		
	Compensa integralmente le spese del giudizio.		
	Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.		
	Così provveduto in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile-16 maggio		
	2025.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20 MAGGIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		

	SENT. 115/2025	15	
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 20 MAGGIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità		
	e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 20 MAGGIO 2025		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		

SENT. 115/2025

16

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco